



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA
SERVIZIO ECOLOGIA

Prot. 3715

Modugno, lì 23 MAR. 2009

Alla Energia Modugno SpA
via dei Gladioli snc
70026 Z.I. Modugno (BA)

via Vincenzo Viviani, 12
20124 Milano
fax: 02 67 194 210 - 06 67 85 953

Al Ministero dello Sviluppo Economico
DG per l'Energia e le Risorse Minerarie
via Molise, 2
00187 Roma
fax: 06 47 88 77 83

Al Ministero dell'Ambiente e della TTM
Direzione Salvaguardia Ambientale
via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
fax: 06 57 22 50 68

Al Presidente della Commissione IPPC/AIA
c/o ISPRA
via Vitaliano Brancati, 47
00147 Roma
fax: 06 5007 24 43

All'ARPA Puglia - Direzione Generale
c.so Trieste, 27
70126 Bari
fax: 080 546 01 50

Alla Provincia di Bari
via Spalato, 19
70121 Bari
fax: 080 541 25 44

Al Comune di Modugno
p.zza del Popolo, 16
70026 Modugno (BA)
fax: 080 532 47 40

Al Comune di Bitonto
c.so Vittorio Emanuele II, 41
70032 Bitonto (BA)
fax: 080 ~~532 47 40~~ 3744558

Si invia solo via FAX al
senso dell'art. 7, comma 3,
PDR 403/98



Al Comune di Palo del Colle
via Umberto I, 1
70027 Palo del Colle (BA)
fax: 080 624 981

c. p.c. alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Bari
via Nazariantz, 1
70100 Bari
fax: 080 527 72 87

**Oggetto: Centrale TE Energia Modugno (ex Sorgenia) nel comune di Modugno (BA).
Comunicazione di messa in esercizio dell'impianto.**

Con nota della Società Sorgenia Puglia, prot. PUG/GEN/MT/2009/0005 del 10.03.2009, acquisita da questo Servizio al proprio prot. n. 3677 del 20.03.2009 (che si allega alla presente), si comunicava che "a far data dal 2 aprile 2009 verrà dato avvio alle prime prove funzionali della centrale a ciclo combinato di Modugno".

In precedenza, con nota prot. n. 50823 del 02.12.2008, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto per l'impianto in oggetto, non ancora in funzione, il riesame dell'autorizzazione unica n. 55/09/2004, con riguardo a:

- approvazione, integrazione ed aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC);
- introduzione di valori limite di emissione (VLE) per alcune sostanze non precedentemente considerate, ma di cui è obbligatorio tener conto tra le quali SO₂, polveri e Composti Organici Volatili (COV), con esplicita indicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) utilizzate o da utilizzare.

Successivamente, il Ministero dell'Ambiente, con nota 0038296 del 24.12.2008, comunicava, in quanto "autorità competente", al Gestore l'avvio del procedimento di riesame della suddetta autorizzazione, facendo proprio quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed invitando il Gestore ad alcuni importanti adempimenti fra i quali la trasmissione entro 60 giorni degli elementi integrativi necessari a consentire il riesame dell'autorizzazione, che a tutt'oggi non risultano inoltrati.

Alla luce di quanto detto, e con particolare riferimento al fatto che:

- il PMcC è un elemento essenziale ed indispensabile per la valutazione ed il monitoraggio delle ricadute ambientali, in mancanza del quale le prove funzionali da effettuarsi non potrebbero essere valutate correttamente dal punto di vista ambientale, cosa che si ritiene di massima importanza;

h

- le sostanze per le quali non è stato stabilito un VLE nella precedente autorizzazione non sono affatto secondarie, ma rientrano fra quelle più significative (specie SO₂ e polveri);
- in particolare, per quanto attiene le polveri, le centraline per il monitoraggio dell'aria, gestite dall'ARPA e situate nelle immediate vicinanze della centrale in questione, hanno evidenziato, per l'anno 2008, ben 79 superamenti dei valori massimi di PM₁₀ (contro i 35 superamenti ammessi dalla norma) e già 18 superamenti nei primi due mesi del 2009, per cui risulta assolutamente necessario monitorare scrupolosamente i PM₁₀, anche alla luce della recente procedura di infrazione della Commissione Europea 2008/2194 nei confronti della Regione Puglia e di altre regioni italiane;
- la nota del Ministero non esclude che le sostanze trascurate nello stabilire i VLE siano anche altre oltre a quelle esplicitamente citate (*"tra cui sono state già individuate le seguenti sostanze..."*);
- nell'autorizzazione concessa non risultano chiare le MTD utilizzate (tanto da indurre il Ministero dell'ambiente a richiedere un'integrazione in merito), il cui utilizzo è assolutamente necessario ai sensi del D.lgs. 59/05;
- la Centrale TE in questione ricade in una zona già fortemente inquinata, classificata dal Piano Regionale Qualità dell'Aria come "zona C", ovvero zona ricadente in un Comune la cui qualità dell'aria è fortemente compromessa, ed è dunque necessario procedere con la massima cautela;

si ritiene che il Gestore della centrale TE in oggetto non possa e non debba procedere all'effettuare alcuna "prova funzionale" fintantoché non saranno colmate le gravi lacune che caratterizzano l'autorizzazione concessa e che hanno indotto i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente a ritenere necessario il riesame della stessa.

Si sottolinea inoltre che questo Servizio Regionale ritiene dubbio che l'Autorizzazione Unica n. 55/09/2004 rilasciata alla Energia SpA ai sensi della L. n. 55/2002, sebbene formalmente valida anche come Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della direttiva 96/61/CE, possa essere considerata sostanzialmente equivalente ad un'AIA, atteso che gli stessi Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, nella citata nota n. 50823 del 02.12.2008, hanno dovuto richiedere chiarimenti ed integrazioni in merito alle migliori tecniche disponibili utilizzate o da utilizzare ai sensi della disciplina IPPC.

Orbene, l'identificazione e l'utilizzo delle MTD costituiscono un requisito essenziale minimo ed inderogabile ai sensi della direttiva 96/61/CE.

In conseguenza di ciò, potrebbe anche ravvisarsi l'opportunità e la necessità di considerare – e conseguentemente istruire – la procedura di rilascio dell'AIA avviata dal Ministero dell'Ambiente come una "prima autorizzazione" piuttosto che come un "rinnovo a seguito di scadenza naturale



della precedente autorizzazione" relativa ad un "impianto esistente", tanto più che l'impianto in questione non è ad oggi in funzione, né rientra nella definizione di "impianto esistente" ex D.lgs. 59/05 art. 2, co. 1, lett. d.

il dirigente del Servizio Ecologia

ing. Antonello Antonicelli

